

Bruxelles, 9 aprile 2026
(OR. en)

8101/26
ADD 1

EF 105
ECOFIN 447
DELECT 69

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2152 annex
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione per quanto riguarda il permesso di negoziare durante periodi di chiusura, l'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato e gli indicatori di manipolazioni del mercato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2152 annex.

All.: C(2026) 2152 annex

Bruxelles, 8.4.2026
C(2026) 2152 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione
per quanto riguarda il permesso di negoziare durante periodi di chiusura,
l'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera
significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato e
gli indicatori di manipolazioni del mercato**

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/522 è così modificato:

(1) la sezione 1 è così modificata:

(a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Nel valutare se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni concluse rappresentino una quota significativa del volume degli ordini o delle operazioni ai fini dell'indicatore A, lettera a), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, i partecipanti al mercato e le autorità competenti possono prendere in considerazione un arco temporale più lungo o più breve di un giorno o di una sessione di negoziazione. Inoltre, nell'applicare l'indicatore A, lettera a), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, i partecipanti al mercato e le autorità competenti possono prendere in considerazione anche gli ordini di compravendita o le operazioni che determinano variazioni significative nel volume di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni.";

(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Un'importante posizione di acquisto di cui all'indicatore A, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014 può comprendere sia posizioni già assunte sia una posizione potenziale in virtù di ordini pendenti correnti. Ai fini dell'indicatore A, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, i partecipanti al mercato e le autorità competenti possono anche tenere conto degli ordini di compravendita inoltrati o delle operazioni concluse da persone che non detengono un'importante posizione di acquisto o di vendita, ma che hanno un interesse o un'esposizione significativi in relazione a una variazione del prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, anche attraverso richieste di margini o clausole (covenant) relative al debito.";

(c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Le inversioni di posizione di cui all'indicatore A, lettera d), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014 comprendono attività che comportano variazioni effettive o potenziali dei volumi nozionali o dei rischi finanziari dello strumento pertinente o di un insieme di strumenti strettamente collegati, ossia strumenti il cui prezzo dipende da altri strumenti di tale insieme o incide su di essi. Nel valutare se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni concluse rappresentino una quota significativa del volume degli ordini o delle operazioni ai fini dell'indicatore A, lettera d), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, i partecipanti al mercato e le autorità competenti possono prendere in considerazione un arco temporale più lungo o più breve di un giorno o di una sessione di negoziazione. Inoltre, nell'applicare l'indicatore A, lettera d), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, i partecipanti al mercato e le autorità competenti possono prendere in considerazione anche gli ordini di compravendita o le operazioni che determinano variazioni significative nel volume di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni.";

- (d) al paragrafo 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- "e) trasmettere ordini di negoziazione multipli o ingenti, spesso con parametri distanti da quelli presenti su un lato del book di negoziazione, per effettuare una negoziazione sull'altro lato di detto book. Una volta effettuata tale negoziazione, gli ordini non destinati a essere eseguiti sono rimossi — prassi generalmente nota come "*layering and spoofing*". Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore citato al paragrafo 4, lettera f);";
- (e) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
- "5 bis. Il lasso di tempo di cui all'indicatore A, lettera e), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014 può variare a seconda della liquidità e delle caratteristiche di mercato degli strumenti finanziari. Ai fini dell'applicazione di tale indicatore, l'inversione della variazione di prezzo può essere totale o parziale.";
- (f) al paragrafo 6, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
- "ii) l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f).";
- (g) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
- "8. La prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), e citata anche nella medesima sezione al paragrafo 5, lettera b), al paragrafo 6, lettera e), e al paragrafo 7, lettera d), è rilevante ai fini dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le manipolazioni tra sedi di negoziazione diverse.";
- (h) è aggiunto il seguente paragrafo 10:
- "10. Gli indicatori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014 e le prassi elencate nel presente allegato possono essere valutati e calcolati anche su un arco di tempo più lungo o più breve di un giorno o di una sessione di negoziazione. Questo aspetto assume particolare rilevanza nel valutare i casi di manipolazione del mercato in strumenti finanziari meno liquidi e nel contesto della negoziazione algoritmica.";
- (2) alla sezione 2, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
- "b) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera c), generalmente nota come "*pump and dump*", che può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera a).
- c) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera d), generalmente nota come "*trash and cash*", che può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera a).".

ALLEGATO II

"ALLEGATO III

Sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato per quanto riguarda le azioni

Denominazione del soggetto	Codice identificativo del mercato operativo
AQUIS EXCHANGE EUROPE	AQEU
TP ICAP (EUROPE) SA	TPIC
CBOE EUROPE B.V.	CCXE
TURQUOISE GLOBAL HOLDINGS EUROPE BV	TQEX

".